

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 578)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1959

Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si chiede un'ulteriore e — c'è da augurarselo — ultima proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni, perchè non è stato e non sarà possibile al Senato della Repubblica approvare, e per la ristrettezza del tempo messo a sua disposizione e per la delicatezza della materia, entro il 30 giugno corrente, la nuova disciplina della revisione dei films e dei lavori teatrali contenuta nel disegno di legge n. 478, già approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati e, dopo l'assegnazione alla 1^a Commissione di questo ramo del

Parlamento, in corso d'esame presso il Senato.

La proroga richiesta tende ad evitare che si abbia a verificare una carenza legislativa per *vacatio legis* in un settore ed in una materia tanto delicata e di dar modo al Senato di vagliare e discutere le nuove norme proposte per l'approvazione con un esame non affrettato e quanto mai profondo e scrupoloso; per il che essa trova la sua ragione di essere in motivi che non hanno bisogno di delucidazioni e che, di per se stessi, impongono, l'approvazione del presente disegno di legge per una proroga che si concretizza in un periodo molto limitato e che farà seguito a quello già concesso dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni attualmente in vigore concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei films di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 30 giugno 1959, continueranno ad applicarsi fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei films e, in ogni caso, non oltre il 30 dicembre 1959.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.